

GLI OSPITI DEL DESK VOCE AGLI ESPERTI



20
21 LUGLIO

ITCA 
ITALIAN TRADE AGENCY

Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE - Help Desk Brexit Londra

**Contenuti a cura della Dott.ssa Tova Ossad e della Dott.ssa Rebecca Badellino
coordinamento Help Desk Brexit**

Layout grafico e impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene Caterina Luca

© Nucleo Grafica

PRESENTAZIONE

La rubrica “Gli ospiti del Desk” vuole offrire ai lettori e agli utenti di Agenzia ICE delle ulteriori letture inerenti ai temi della Brexit.

L'appuntamento di questa settimana è a cura delle Dott.sse Tova Ossad e Rebecca Badellino.

Tova Ossad ha conseguito un master presso il Courtauld Institute of Art e, prima di lanciare Ossad Art Management (società di consulenza sui trasporti, sulla gestione e sul commercio di opere d'arte di alto valore), ha lavorato per rinomate gallerie d'arte, Richard L. Feigen & Co. a New York e Moretti Fine Art a Londra.

È docente presso il Sotheby's Institute of Art, membro dell'Institute of Export, collabora con British Antique Dealers' Association e con il British Institute of Interior Design.

Rebecca Badellino è laureata in Economia e gestione delle arti e delle attività culturali all'Università Cà Foscari di Venezia.

Dopo gli studi si è trasferita a Parigi dove ha svolto le sue prime esperienze lavorative nel mercato dell'arte e nel trasporto internazionale delle opere. Appassionata di arte, cultura e viaggi, negli ultimi anni si è interessata alla scrittura e alla creazione di contenuti digitali.

Attualmente è entrata a far parte del team di comunicazione di Evaneos, un'impresa francese che opera nel settore del turismo sostenibile.

IL COMMERCIO DI OPERE D'ARTE POST-BREXIT

Il rapporto tra Gran Bretagna e Unione Europea è cambiato con l'avvento della Brexit. Per tale motivo è fondamentale per le aziende britanniche ed europee individuare una strategia per organizzare al meglio la circolazione delle proprie merci tra le due aree doganali. Nel novero dei beni soggetti alla nuova regolamentazione rientrano, naturalmente, anche le opere d'arte e i relativi scambi commerciali.

A luglio 2020 l'organo di supervisione delle dogane nel Regno Unito, Her Majesty's Revenue & Customs (HMRC) ha pubblicato il Border Operating Model. Questa guida, che accompagna le imprese a seguito dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione e della sua configurazione come paese terzo, contiene alcuni riferimenti rilevanti per gli scambi commerciali aventi ad oggetto le opere d'arte. In particolare:

- le esportazioni verso l'Unione europea sono considerate zero-rated ai fini dell'IVA britannica;
- sussistono limitazioni nel trasporto via auto delle opere d'arte.

L'accordo, siglato il 24 dicembre 2020, replica in sostanza quanto stabilito dal Border Operating Model.

QUALI SONO LE NUOVE IMPLICAZIONI PER I DEALERS DI OPERE D'ARTE?

Un'opera d'arte è considerata in libera circolazione nell'Unione Europea se è stata acquistata in uno stato membro o se l'IVA all'importazione è stata ivi pagata.

A partire dal 1° gennaio 2021, un'opera d'arte proveniente dall'Unione europea dovrà sopportare il pagamento dell'IVA all'importazione.

Le aliquote IVA all'importazione per le opere d'arte si attestano ad un tasso percentuale minore (articolo 103 della direttiva 2006/112/CE) rispetto ad altri prodotti e si applicano al valore dichiarato dell'opera. Ogni paese stabilisce una percentuale differente, ad esempio la Gran Bretagna applica il 5% del valore dichiarato dell'opera mentre l'Italia il 10%.

Se l'opera d'arte viene esportata verso uno stato membro dell'UE, si applicherà l'IVA di quel paese affinché l'opera sia messa in libera circolazione. Per esempio, se un mercante d'arte italiano acquista un quadro ad un'asta a Londra gli verrà addebitato il 10% all'arrivo dell'opera sul suolo italiano.

Ogni esportazione verso l'Unione Europea o verso il resto del mondo sarà esente da IVA, specularmente a quanto accade nell'Unione europea. Analogamente a quanto accade in Italia sarà responsabilità del mercante assicurarsi di conservare una prova dell'avvenuta esportazione per dimostrare all'HMRC che la merce ha effettivamente lasciato il territorio britannico, presupposto per l'esenzione dell'IVA in esportazione.

Nel caso in cui l'articolo fosse stato importato in precedenza in Gran Bretagna e il mercante avesse pagato legittimamente il 5% di IVA all'importazione, ben potrebbe lo stesso richiedere il recupero una volta che il bene viene ri-esportato.

Infine, se il mercante acquista un bene in UE e lo trasporta con la propria auto dovrà, nei cinque giorni precedenti al ritorno in Gran Bretagna, effettuare una semplice dichiarazione online sempre che il bene valga meno £1.500.

Per esempio, se un individuo acquista un'opera d'arte che vale £400 e un'altra che vale £750, equivalenti ad un totale di £1.150, dovrà seguire l'indicazione sopra citata.

Tuttavia, se il valore totale delle opere d'arte è superiore a £1.500, il mercante dovrà effettuare una dichiarazione completa attraverso un intermediario.

Con la Brexit è tramontata l'epoca in cui dealers e i commercianti potevano recarsi in Europa e viaggiare attraverso il continente senza apprestare alcuna dichiarazione doganale.

Ad oggi, ogni scambio commerciale intercorrente tra i due territori doganali richiede una dichiarazione doganale ad entrambi i versanti: l'opera d'arte esportata dall'Italia verso la Gran Bretagna avrà bisogno di una dichiarazione di esportazione italiana e di una voce di importazione doganale britannica.

In quanto importatore di registro, è imperativo che il mercante d'arte rispetti le formalità per i prodotti esportati così come è necessario che essi predispongano la corretta documentazione (fatture pro forma, dichiarazioni doganali, ecc) in quanto anche un piccolo errore può comportare una multa.

QUALI SONO LE OPZIONI PER LE OPERE D'ARTE CHE ARRIVANO IN GRAN BRETAGNA?

Vi sono delle opzioni per i mercanti che vorrebbero che le loro opere d'arte arrivassero in Gran Bretagna senza il gravame del 5% dell'IVA britannica.

Una è la temporanea ammissione, opzione per coloro che non vogliono vendere immediatamente il bene importato nel mercato britannico ed hanno ventiquattro mesi per mantenere il pezzo in osservanza della procedura speciale della temporanea ammissione.

I mercanti stabiliti in Gran Bretagna possono fare domanda per vedersi riconosciuto il Temporary Admissions Account dal'HMRC. La procedura non è semplice e comporta essere in regola con la tenuta dei registri contabili e doganali sia fisici che online.

Un'altra opzione è usare una Bonded Warehouse, cioè un deposito dove gli oggetti possono "sostare" mentre è dovuto il pagamento dell'IVA. È molto comune il ricorso per gli spedizionieri ad una Bonded Warehouse, la quale è un'opzione per le opere d'arte in transito o per gli articoli che arrivano in Gran Bretagna per essere visionate.

In entrambi questi scenari, è possibile per un mercante vendere l'opera sia che stia usufruendo del regime di temporanea ammissione o sia che abbia trattenuto il bene in una Bonded Warehouse. In questo caso, però, il dealer pagherà il 5% sul prezzo di vendita e quindi comprensivo del suo margine di profitto diversamente da quanto sarebbe accaduto se avesse immesso il bene immediatamente in libera circolazione.

Infatti, se un commerciante importa un'opera d'arte per un valore di £100, la detiene in una Bonded Warehouse, e poi la rivende al pezzo di £300, pagherà il 5% del valore di vendita di £300 ovvero £15.

Se il dealer importa un'opera d'arte per £100, la immette in libera circolazione pagando l'IVA all'importazione di £5 e poi la rivende al pezzo di £300, a quel punto gli sarà anche applicato il pagamento del Margin Scheme VAT sul suo margine di profitto.

In questo caso l'IVA sarà pagata due volte, all'atto dell'importazione e all'atto della rivendita. Pertanto, l'importo totale dell'IVA pagata nel secondo scenario è maggiore rispetto all'importo del primo scenario.

Qualsiasi scambio richiede un'attenta pianificazione e una meticolosa considerazione della tassazione e della posizione delle licenze. Occorre assicurarsi che il transito possa avvenire il più agevolmente possibile.

RESTITUZIONE OPERE D'ARTE DALL'UNIONE EUROPEA

HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs ossia l'ente che gestisce la riscossione delle imposte nel Regno Unito) disciplina il caso specifico del ritorno in GB di oggetti precedentemente esportati in un Paese dell'Unione Europea, tra cui sono incluse anche le opere d'arte. Entro il 31 dicembre 2021 sarà applicato uno sgravio specifico all'importazione per le merci restituite, a patto che non siano trascorsi più di tre anni dal momento in cui hanno lasciato la Gran Bretagna.

L'importatore deve però dimostrare che tali beni fossero in GB prima del 31 dicembre del 2020. Quindi, coloro che vogliono restituire opere d'arte o vogliono farle rientrare hanno fino a fine anno per usufruire di questo vantaggio.

Un caso particolare è quello in cui l'opera d'arte deve arrivare nel Regno Unito per essere restaurata o per una valutazione tecnica. Bisogna far fare una specifica valutazione e richiedere lo sgravio all'importazione, perché, anche in questo caso, non viene applicato automaticamente.

LE LICENZE PER ESPORTARE BENI CULTURALI DAL REGNO UNITO

Quando si esportano beni culturali che hanno una particolare importanza per il paese di origine, per il suo patrimonio e la sua identità nazionale, è generalmente necessario fare una domanda per ottenere una licenza di esportazione. Anche la Gran Bretagna prevede questa procedura e a seguito della Brexit, la dogana chiederà la licenza anche per le esportazioni in UE. Questi documenti vanno richiesti per certe opere che raggiungono o superano specifiche soglie di età e valore. L'ente a cui fare la richiesta è il l'Arts Council England (ACE).

Per esportare dalla GB in UE esistono due tipi di licenze aperte in vigore (aggiornate al 2021) che evitano di dover far richiesta per una licenza individuale:

- la **Open General Export Licence (OGEL)** ossia la licenza generale aperta di esportazione dedicata agli oggetti di interesse culturale. Nella lista seguente viene riportata la categoria dell'oggetto e la soglia di valore entro la quale si può richiedere una OGEL. È importante dunque dichiarare il corretto valore dell'oggetto. Per esempio, se le merci da esportare sono formate da un gruppo o coppia di articoli, il valore corrisponde a quello dell'insieme o della coppia corrispondenti.

- Articoli con più di 50 anni (esclusi gli oggetti elencati nelle categorie qui sotto) → soglia di valore £ 65.000.[[1]];
 - **Materiale archeologico** trovato in territorio GB o nelle sue acque, avente oltre 50 anni di età → soglia di valore £ 0;
 - **Documenti o manoscritti** (materiale non stampato) con più di 50 anni → soglia di valore £ 0. Prima di prendere in considerazione la presentazione di una domanda di licenza per i documenti del demanio, i richiedenti devono consultare il Secretary of the Royal Commission on Historical Manuscripts (HMC) per sapere se il Master of the Rolls acconsentirà alla loro esportazione;
 - **Archivi di manoscritti e documenti** su qualsiasi supporto, creati e/o raccolti da un individuo, una famiglia, un ente o un'istituzione istruzione, conservato come prova del loro scopo e attività oltre i 50 anni di età → soglia di valore £ 0;
 - **Disegni architettonici**, scientifici o ingegneristici realizzati a mano da oltre 50 anni → soglia di valore £ 0;
 - **Positivi o negativi fotografici o qualsiasi montaggio di tali fotografie** con più di 50 anni → soglia di valore £ 10.000;
 - **Tessuti** (esclusi tappeti e arazzi) di oltre 50 anni → soglia di valore £ 12.000;
 - **Ritratti o altri oggetti che rappresentano un personaggio storico britannico** di oltre 50 anni (che non siano una fotografia o una moneta). Con "personaggio storico britannico" si intende qualsiasi persona, in vita o deceduta, per la quale appare una voce nel Dictionary of National Biography, Who's Who o Who was Who → soglia di valore £ 10.000;
 - **Un'arma da fuoco** di oltre 100 anni e qualsiasi altra arma o armatura di oltre 50 anni di età → soglia di valore £ 35.000;
 - **Un'arma da fuoco** tra i 50 e i 100 anni di età. → soglia di valore £ 65.000. Però, si può richiedere una licenza di esportazione dell'*Export Control Joint Unit within the Department for International Trade* (DIT) per i beni culturali classificati come armi da fuoco, attrezzature militari o paramilitari, fabbricati o prodotti meno di 100 anni prima della data di esportazione, indipendentemente dal valore monetario;
 - Un dipinto a olio o tempera (escluso qualsiasi ritratto di un personaggio storico britannico) di oltre 50 anni → soglia di valore £ 180.000.

1 Per questa categoria esistono delle eccezioni per cui non serve richiedere tale licenza: strumenti musicali di più 50 anni esportati temporaneamente per un periodo inferiore a 6 mesi per essere utilizzati nel corso del lavoro da un musicista professionista; strumento musicali di più di 50 anni, esportati a seguito di un'importazione temporanea, per essere utilizzati nel corso del lavoro da un musicista professionista per un periodo inferiore a 6 mesi; qualsiasi veicolo a motore (indipendentemente dal luogo di immatricolazione) di età superiore a 50 anni (diversi da quelli progettati o adattati per uso militare o paramilitare) temporaneamente esportato per un periodo inferiore a 6 mesi per l'uso a fini sociali, domestici o di piacere (compresa la presenza o la partecipazione a una gara, rally o mostra non commerciale); qualsiasi veicolo a motore immatricolato all'estero di età superiore a 50 anni (diverso da quelli progettati o adattati per uso militare o paramilitare) esportato dopo l'importazione temporanea per un periodo inferiore a 6 mesi, importato per essere utilizzato per scopi domestici, sociali o di piacere (compresa la partecipazione a un rally, una gara o un'esposizione non commerciale); articoli di oltre 50 anni che si trovino nel Regno Unito al solo scopo di transito in vista dell'esportazione; articoli di oltre 50 anni che non siano in libera circolazione nel Regno Unito; articoli di oltre 50 anni che il Secretary of State ha approvato per la restituzione al richiedente in seguito a una raccomandazione dello Spoliation Advisory Panel. In questo caso, l'oggetto deve essere presentato alla dogana del luogo di esportazione con una copia del rapporto del Spoliation Advisory Panel e una lettera del richiedente in cui conferma di essere d'accordo che l'articolo venga esportato.

Le informazioni qui riportate sono consultabili sul sito ufficiale dell'Art Council ([link](#)). L'OGEL permette l'esportazione verso qualsiasi destinazione, eccetto quelle sottoposte ad embargo, ed è disponibile per qualsiasi esportatore nel Regno Unito. I funzionari doganali di porti e aeroporti devono essere informati che i beni vengono esportati sotto l'OGEL (Oggetti di interesse culturale) citando il suo titolo nella documentazione di esportazione.

- La **Open Individual Export Licence (OIEL)**, ossia la licenza individuale aperta di esportazione, è un documento che viene rilasciato a discrezione dell'Arts Council per quelle opere d'arte che non rientrano nelle soglie di valore ed età OGEL, spesso vengono richieste dai musei o dalle gallerie.

Se le precedenti licenze di esportazioni aperte non sono adatte al bene culturale che si intende esportare, allora si deve far domanda per una **Individual Export Licence**, licenza di esportazione individuale, al *Secretary of State*. Un esperto valuterà se i beni culturali in questione sono considerabili dei tesori nazionali valutando ad esempio la loro importanza per la storia nazionale o il loro valore estetico eccezionale.

MERCATO DELL'ARTE, CITES E LA BREXIT

Un altro aspetto importante che va considerato quando si intende esportare o importare degli oggetti d'arte e d'antiquariato, è senza dubbio il permesso CITES. Questo acronimo deriva dalla "Convenzione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora in via di estinzione" firmata a Washington il 3 marzo 1973 ed entrata in vigore il 1° luglio nel 1975. Il suo scopo è quello di regolare la vendita ed il trasporto di animali e piante selvatiche o di loro parti o derivati in modo da salvaguardare le specie a rischio e rendere il commercio sostenibile e più tracciabile. È stato quindi istituito un sistema di permessi e certificati per regolare i movimenti di tali merci. Questi documenti vanno presentati agli uffici doganali dei Paesi interessati allo scambio.

Per organizzare al meglio le specie protette (circa 36.000 esemplari) la Convenzione ha pubblicato degli elenchi (consultabili nella seguente [Checklist](#)) suddividendole in liste specifiche (maggiori informazioni sul [sito](#)). Specialmente nel mercato dell'arte è necessario prestare una certa attenzione perché in passato era piuttosto comune l'utilizzo di materiali preziosi come le pelli di animali rari, avorio, coralli, parti di alberi tropicali e così via. Il Regno Unito, dopo la Brexit, continua ad adottare questo regolamento ma dal 2021 sono stati introdotti alcuni cambiamenti.

Prima di uscire dall'Unione Europea, grazie alla libera circolazione in tutti gli stati membri, inviare un tappeto in pelle animale raro dal Regno Unito a Berlino o Parigi era più semplice, richiedeva esigua burocrazia e nessuna documentazione di riesportazione/esportazione/importazione CITES, poiché tutti gli stati membri dell'UE erano classificati come un unico paese. Invece dal **1° gennaio 2021** chi spedisce da e verso i paesi dell'UE, deve passare per i punti di entrata e uscita designati e fornire nuova documentazione, compresi i permessi CITES (importazione, esportazione e/o riesportazione). Per quanto riguarda i sopra citati punti di entrata e uscita, essi sono gli unici uffici che gestiscono i documenti CITES quando la GB tratta con l'UE. Una lista aggiornata si può trovare sul sito web gov.uk. (invece per richiedere un certificato in Italia consultare il [sito](#).)



LONDON

Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Sackville House, 40 Piccadilly
W1J 0DR, LONDRA
☎ +44 20 7292 3910
☎ +44 20 7292 3911
✉ londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

✉ brexit@ice.it
✉ g.migliore@ice.it | Gabriella Migliore
✉ f.mondani.contr@ice.it | Francesca Mondani
✉ e.oetiker.contr@ice.it | Elena Oetiker
✉ e.vassanelli.contr@ice.it | Eleonora Vassanelli

www.ice.it
www.export.gov.it
www.ice.it/it/mercati/regno-unito

[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency) 
[@ITALondon_](https://twitter.com/ITALondon_) 
[@italondon_](https://www.instagram.com/italondon_) 
Italian Trade Agency 